



AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA

Art. 1 commi 526 e 527 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 e Art.6 comma 1-bis lett. a) del decreto-legge 7 aprile 2025, n.45, introdotto in sede di conversione della legge 5 giugno 2025 n.79 e Decreto MUR n.630 del 10 settembre 2025, attualmente in corso di registrazione

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università Mediterranea emanato con D.R. n. 92 del 29 marzo 2012;

VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e s.m.i.;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare, l'art. 5 comma 1 lett d);

VISTO il Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*";

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) all'art. 1, comma 526 ai sensi della quale, "*Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato*" e, il successivo comma 527, ai sensi del quale "*Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio*";

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n.197 (legge di bilancio per il 2023), in particolare l'art. 1, comma 580, che ha disposto che "*Il Fondo di cui all'art.1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*", salvo successive modifiche normative;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, come modificato dall'articolo 6, comma 1 -bis, lett. b), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto che "*Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio*";

VISTA la legge del 5 giugno 2025, n. 79, che in sede di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter nel corpo dell'articolo 6 del citato decreto-legge,



apportando talune modifiche riguardanti, fra l'altro e per quanto qui d'interesse, la definizione dei requisiti di accesso al beneficio;

VISTO il Decreto MUR n.630 del 10 settembre 2025, attualmente in corso di registrazione, per il quale preme richiamare l'attenzione sulla circostanza che il perfezionamento dell'intera procedura è subordinato al rilascio del visto da parte degli organi di controllo. L'eventuale mancata registrazione determinerebbe, quindi, l'impossibilità di dar seguito alla procedura. In tal caso, l'idoneità che lo studente abbia eventualmente ottenuto all'esito alla procedura bandita dall'Ateneo non farebbe sorgere alcuna pretesa al conseguimento del beneficio. I requisiti che devono sussistere in capo agli studenti che intendano partecipare alla procedura, previsti dal quadro normativo vigente, così come rimodulati dalla recente legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, sono i seguenti:

- che siano fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
- che abbiano sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento;
- che appartengano a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
- che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo che siano studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali non è prevista la necessità di tale requisito di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- che non usufruiscano di "altri contributi pubblici per l'alloggio", con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico.

PRESO ATTO che non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;

VISTO che ai sensi del succitato decreto interministeriale *"Il fabbisogno è determinato in rapporto al numero di studenti, iscritti alle Università statali non aventi carattere residenziale nell'anno accademico 2024/2025, aventi i suddetti requisiti rientranti nella fattispecie indicata dalla normativa vigente, i quali, previa presentazione di apposita domanda di partecipazione al bando adottato dall'Ateneo di riferimento, e a seguito di tutti gli opportuni controlli, verifiche (disposte ai sensi dell'art. 2, comma 1 decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025) ed eventuali riesami condotti a cura dell'Ateneo, sono da quest'ultimo individuati in via definitiva quali beneficiari del contributo"*;

RITENUTO necessario indire apposito avviso per la corresponsione per l'anno 2025 del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea aventi diritto;

DECRETA

ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ai sensi del decreto MUR n.630 del 10 settembre 2025, attualmente in corso di registrazione, indice una selezione per la corresponsione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute durante l'anno 2025 di cui alla citata norma.
2. L'assegnazione del contributo di cui al comma 1 è disposta, nei limiti delle risorse disponibili, agli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (d'ora in poi denominata "Università") in possesso dei requisiti di cui il Decreto MUR n.630 del 10 settembre 2025, attualmente in corso di registrazione, di cui al successivo art.3.
3. Il fabbisogno effettivo è determinato dal numero di studenti iscritti nell'a.a. 2024/2025 che presenteranno apposita istanza di assegnazione del beneficio e che saranno ammessi al beneficio



in quanto rientranti nella fattispecie indicata dall'art. 1, commi 526 e 527 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Il tetto massimo nazionale di spesa corrisponde all'importo totale del fondo. Il Ministero dell'Università e della Ricerca determina l'importo del contributo spettante a ciascun Ateneo in base al suo fabbisogno, commisurato al numero di studenti beneficiari quali individuati all'esito della procedura di selezione delle domande, gestita da ciascuna Università.

ART. 2 – REQUISITI

La selezione è riservata agli Studenti che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. essere studente fuori sede, ai sensi della normativa di riferimento, residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
2. aver sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento (2025);
3. appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
4. essere **iscritti**, nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento (anno accademico 2024/2025), **presso Università statali non aventi carattere residenziale**;
5. possedere i requisiti di merito di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. **Il presente requisito non è richiesto per gli studenti che versano nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;**
6. non usufruire di "altri contributi pubblici per l'alloggio" nell'esercizio di riferimento, con ciò intendendosi, in generale, anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo e non solo sotto forma di contributo economico, compresa la borsa di studio da fuori sede, essendo essa composta, ai sensi della normativa vigente di riferimento e specificatamente dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2012, anche dai costi relativi all'alloggio.

Si precisa che:

- non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;
- il requisito di cui al punto n. 3 può essere dimostrato anche attraverso produzione dell'ISEE corrente;
- il requisito di cui al punto n.5 non è richiesto per gli studenti che versano nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Si precisa inoltre che, il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario, non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'Ateneo.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere presentata da coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, entro e non oltre il 4 ottobre 2025 a pena di nullità, seguendo la procedura di cui ai commi seguenti.
2. La presentazione della domanda, a pena di esclusione, dovrà essere effettuata unicamente con modalità on line, accedendo alla piattaforma DSU Unirc e poi alla voce "Procedure e concorsi attivi", visualizzando dall'elenco la domanda "Contributo spese di locazione 2025.
3. L'Università verificherà, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del presente bando. In caso di dichiarazioni false, mendaci o reticenti l'Università avvierà ogni necessaria azione legale penale o civile, ai sensi della vigente normativa, e potrà procedere al recupero dei contributi eventualmente erogati.



4. In fase di presentazione della domanda, gli studenti avranno cura di inserire il Contratto di locazione riferito all'anno 2025, regolarmente registrato, la ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate e le ricevute di pagamento del canone di affitto; dovranno altresì compilare la comunicazione IBAN presente nella medesima sezione, a cui fare riferimento per l'erogazione del beneficio da parte dell'Università.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. Il fabbisogno finanziario, nel limite delle risorse disponibili, è determinato in rapporto al numero di studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, previa presentazione di apposita istanza di assegnazione. Entro il 24 ottobre 2025, l'Università comunica al Ministero dell'Università e della Ricerca il numero dei propri studenti aventi diritto al contributo.
2. I controlli sulle istanze presentate, anche con riguardo alla incumulabilità con altri contributi pubblici per l'alloggio, sono effettuati dal competente Settore Diritto allo Studio, che provvede a determinare l'ammissione al contributo per le spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute durante l'anno 2025.
3. L'importo pro capite del contributo riconosciuto agli studenti aventi diritto, è determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con successivo provvedimento, in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo degli studenti aventi diritto, che verrà comunicato al Ministero da parte dell'Ateneo.
4. Il Ministero, sulla scorta dei dati ricevuti dalle Università, individua l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto precedentemente comunicato, e assegna all'Università la quota parte delle risorse di cui all'art.1, comma 526, della legge n.178/2020, in ragione del numero di studenti dalla stessa comunicato al Ministero e può essere eventualmente integrato dal medesimo Ateneo.
5. L'Università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvede ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto.

ART. 5 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Avviso e tutta la documentazione e i provvedimenti inerenti al presente bando sono pubblicati sul sito internet dell'Ateneo e nell'Albo on line.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Cambria caterina.cambria@unirc.it.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Ateneo garantisce il rispetto delle pari opportunità e di tutti i principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Inoltre i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in riferimento al presente bando sono utilizzati dall'Ateneo esclusivamente con la finalità di cui all'art. 1 del presente bando, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, anche in sede di trattamento

dati con sistemi automatici e manuali (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.).

2. Lo studente ha diritto in ogni momento, previa richiesta formale, di verificare i dati personali che lo riguardano, di aggiornarli o modificarli fino a tutta la durata del beneficio, di chiederne la rettifica o la cancellazione.

ART. 8 - NORMA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

*Il Responsabile del Settore
Diritto allo Studio e Residenze Universitarie
Dott.ssa Caterina Cambria*

*Il Responsabile Area Servizi agli studenti
Dott.ssa Antonietta Quartuccio*

*Il Direttore Generale Vicario
Dott. Michele Roberto Luciano Zirilli*

*Il Rettore
Prof. Giuseppe Zimbalatti*